

Filo diretto con il notaio Daniele Minussi

# Quanto costa trasferire al figlio l'azienda? Ecco cosa dicono le normative

Il passaggio generazionale dell'impresa, se si prescinde da una successione a causa di morte, può essere attuato facendo ricorso a vari strumenti

**LECCO (ces)** Per un genitore che ha fatto fatica per tutta la vita facendo crescere la propria attività, quale che sia (un negozio, una bottega artigiana, una fabbrica, un'impresa agricola) la più grande soddisfazione è quella di poter tramandare ai figli il risultato dei propri sforzi.

Si tratta di un risultato indubbiamente non semplice. Il primo ingrediente è quello della buona volontà, della voglia di fare, del livello di competenza e preparazione di chi si accinge a raccogliere il testimone. Su questo tema non abbiamo nulla da dire: tocca ad ognuno fare un piccolo esame della situazione familiare.

Non è secondario però l'aspetto legato all'imposizione tributaria. Quanto costa trasferire a mio figlio l'attività? Una corretta pianificazione di questi aspetti è essenziale e non può che scaturire dall'esame accurato della concreta e specifica situazione. Non c'è un caso che sia eguale ad un altro. È tuttavia possibile riferire alcune considerazioni

fondamentali.

Il passaggio generazionale dell'impresa, se si prescinde dall'ovvia considerazione di una successione a causa di morte, può essere attuato facendo ricorso a vari strumenti. Vengono in considerazione istituti quali il patto di famiglia, il trust e, assai più semplicemente e diffusamente, la donazione

che abbia ad oggetto direttamente l'azienda ovvero le quote di partecipazione di una società.

Quello che qui preme è brevemente illustrare l'attuale regime fiscale agevolato che è proprio di questi trasferimenti. Infatti oggi è ancora possibile fruire non soltanto delle regole ordinarie che prevedono una franchi-

gia (dunque una totale esenzione dall'imposta di donazione) fino ad un milione di euro per ogni figlio e per il coniuge, ma anche di uno speciale regime di esenzione. Di cosa si tratta? Stiamo parlando di una speciale esenzione da tassazione (o meglio di non applicazione dell'imposta di donazione) prevista dalla legge quando ricorrono alcuni presupposti. Quali sono?

- 1) Anzitutto l'esclusione di cui stiamo parlando opera soltanto per i trasferimenti di azienda a favore di discendenti e del coniuge;
- 2) Chi riceve per donazione deve dichiarare di voler proseguire l'esercizio dell'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni, rendendo una specifica dichiarazione di intento nell'atto notarile di trasferimento a titolo liberale dell'azienda;
- 3) Il beneficiario della donazione deve poi, nei fatti concreti, proseguire effettivamente l'attività imprenditoriale, non essendo sufficiente la dichiarazione espressa nell'atto di donazione.

Una volta che ricorrono questi requisiti la donazione dell'azienda non sarà soggetta ad imposta di donazione indipendente dal valore dell'azienda stessa, nel senso che non dovrà neppure farsi ricorso al concetto di franchigia, che rimarrà inalterata e disponibile affinché ne possa fruire lo stesso donatario o altri figli. Va sottolineato che l'esenzione di cui stiamo parlando è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali riferite ai beni immobili che fossero eventualmente presenti nell'azienda. In questo caso andrà versata solo una imposta fissa di registro, che oggi ammonta ad euro 200.

Fin qui abbiamo parlato delle imposte indirette, vale a dire di quelle imposte che colpiscono l'atto con il quale

viene perfezionato il trasferimento dei beni e/o dei diritti da un soggetto ad un altro. E per le imposte dirette (quelle cioè che colpiscono la produzione di reddito)?

Anche per queste la donazione dell'azienda non comporta alcuna tassazione. L'art. 58, comma 1, TUIR prevede infatti che il trasferimento dell'azienda

per donazione o causa di morte non vale a realizzare plusvalenze tassabili.

In altre parole, il passaggio dell'azienda dal padre al figlio non farebbe emergere alcun reddito imponibile in capo al donante. Va però precisato a questo proposito che non si tratta di una vera e propria esenzione da imposta (come quella che abbiamo visto prima) ma soltanto di un rinvio della imposizione tributaria. Infatti,

la stessa norma prima citata prevede che i beni costituenti l'azienda siano assunti dal donatario al costo fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano in capo al donante. Cosa significa questo? Ciò vuol dire che se il padre Paolo ha in carico l'azienda a 100, quando la dona al figlio Marco esprimendo un valore di 1000, nulla è dovuto per l'incremento di valore che nel tempo è stato realizzato. Se però Marco, dopo sei anni, avesse a vendere a Giorgio l'azienda al prezzo di 1500 dovrà pagare un'imposta sull'incremento di valore (plusvalenza) da calcolarsi assumendo quale base non già 1000, bensì 100, vale a dire il valore originario al quale il padre Paolo l'aveva in carico. Insomma, gratis, ma non per sempre...

In definitiva per chi, essendo commerciante, imprenditore, artigiano, condivide con i figli il senso della continuità di portare avanti la tradizione di famiglia, si tratta di un aiuto non da poco. **Daniele Minussi, Notaio**





